

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO Gara G00838

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicata come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide Dott.ssa Elena Campana, giusta delega con Disposizione n. ____/2021/PRES del ____/____/2021, da una parte, e l'Impresa _____ (nel seguito indicata come IMPRESA), con sede legale e domicilio fiscale in _____, Via _____ n. ____ – Cap. ____ -codice fiscale e P.IVA n. _____, in persona del _____, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del servizio di agenzia viaggi per le esigenze di movimentazione del personale necessario all'attuazione delle spedizioni italiane in Antartide del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

In particolare l'appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di seguito elencati:

- 1) prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio aereo intercontinentale per i trasferimenti di andata e ritorno del personale tra l'Italia e la località di scalo nell'emisfero australe di partenza per l'Antartide;
- 2) fornitura dei visti elettronici necessari per i paesi in cui siano richiesti;

- | |
|--|
| 3) prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio (aerei e ferroviari) per i trasferimenti di andata e ritorno del personale tra la città di residenza e le varie sedi delle attività formative e/o organizzative legate alle spedizioni; |
| 4) fornitura di voucher alberghieri sia per le attività formative di cui al precedente punto 3), sia per esigenze legate ai trasferimenti aerei tra l'Italia e l'emisfero australe, sia per esigenze legate al soggiorno del personale nell'emisfero australe in occasione dei trasferimenti tra il porto/aeroporto di partenza per l'Antartide e ritorno; |
| 5) fornitura di voucher per noleggio di auto, navette o pullman sia in Italia che all'estero |
| 6) gestione alberghiera del personale presso i gateway australi per il periodo di auto-isolamento dopo la quarantena governativa (self-isolation) in applicazione dei protocolli sanitari in vigore per assicurare la non diffusione del COVID-19. |

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti

Specifiche Tecniche edizione del 16 luglio 2021;

Patto di integrità;

Offerta dell'IMPRESA Prot. U-Buy 2021-EANLNRM-000___ del __/__/2021;

documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO

D'OBBLIGO

L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistemi "a rimborso" e "a misura".

L'importo complessivo massimo presunto del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta a € (.....) - IVA esclusa - al netto dei ribassi sulle commissioni (fee) di agenzia e delle maggiorazioni praticati dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.

Il valore stimato del contratto è formato da:

3.1 € _____ (_____/___), per commissioni (fee) di agenzia e maggiorazioni che saranno riconosciute all'IMPRESA in base all'applicazione dei ribassi percentuali dichiarati in sede di offerta ai servizi che saranno effettivamente richiesti dall'ENEA in esecuzione del presente contratto come segue:

Tipologia servizio

Prezzo unitario €

Biglietti aerei intercontinentali per l'emisfero australe _____

Cambi di prenotazione su aerei intercontinentali _____

Biglietti aerei nazionali/europei _____

Biglietti ferroviari nazionali/europei _____

Vouchers alberghieri nazionali/europei _____

Vouchers alberghieri extraeuropei _____

Noleggio pullman nazionali/europei _____

Noleggi navette/auto nazionali/europei _____

Maggiorazione

	Gestione alberghiera personale AMI nei gateway australi	_____ %
	Gestione alberghiera personale per isolamento fiduciario	_____ %
	Noleggio auto/navette presso nei gateway australi	_____ %
	3.2 Euro 3.420.000,00 (tremilioniquattrocentoventimila/00) (non soggetto ad	
	IVA) per il rimborso all'IMPRESA di quanto segue:	
	- dei costi di acquisto della biglietteria nazionale/europea/intercontinentale da rimborsare alle compagnie aeree e ferroviarie, ivi inclusi quelli dovuti a seguito di cambi dei biglietti e/o prenotazioni e per altre esigenze al momento non prevedibili,	
	- delle spese alberghiere relative ai soggiorni del personale per esigenze legate ai corsi di addestramento in Italia e all'estero, ai transiti nei gateway australi prima e dopo la partecipazione alle campagne, ivi incluse quelle relative al soggiorno presso la città di Christchurch (NZ) del personale dell'Aeronautica Militare Italiana addetto alle operazioni di volo dell'Hercules C-130J, oltre ad altre eventuali esigenze connesse ai trasferimenti aerei,	
	- delle spese di noleggio di auto, navette o pullman,	
	- delle spese alberghiere relative al soggiorno del personale presso i gateway australi durante periodo di auto-isolamento dopo la quarantena governativa, ove richiesto dai Protocolli sanitari in vigore presso detti gateway finalizzati ad assicurare la non diffusione del Covid-19.	
	L'IMPRESA prende atto che l'importo delle spese a rimborso di cui al presente punto 3.2, è puramente indicativo per l'impossibilità da parte dell'ENEA di prevedere le proprie effettive esigenze e che nulla sarà dovuto all'IMPRESA a titolo di indennizzo, qualunque sia stato il livello dei	

servizi effettivamente resi. Tale importo è stato stimato in base all'esperienza degli ultimi anni, non comprende gli oneri di intermediazione ("fee") e le maggiorazioni e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alle effettive richieste dell'ENEA, che l'IMPRESA si impegna a rispettare.

Resta inteso che l'importo definitivo del contratto sarà calcolato a consuntivo sulla base dei servizi effettivamente prestati, del numero dei biglietti e dei vouchers effettivamente emessi, del relativo importo e dell'entità delle somme anticipate dall'IMPRESA.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio effettivamente svolto. L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi non elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nulla sarà dovuto

all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.

L'esecutività del presente contratto é altresì subordinata all'assegnazione all'ENEA dei fondi previsti dai Programmi Esecutivi Annuali (PEA) del Ministero dell'Università e della Ricerca per gli anni 2021, 2022 e 2023, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La mancata esecutività del contratto per una o più annualità non sarà causa di risoluzione del contratto per nessuna delle Parti.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, il presente contratto potrà essere affidato per ulteriori 36 mesi a seguito di accordi espressamente pattuiti tra le Parti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso l'IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA

I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, con le modalità indicate all'art. 6 delle "Specifiche Tecniche edizione 16 luglio 2021".

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'esito

positivo della verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.

In base a quanto previsto dall'art. 6 del documento Specifiche Tecniche si stabilisce quanto segue:

1) entro il 10 di ogni mese, l'IMPRESA invierà per posta elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto (all'indirizzo _____@ enea.it) fatture pro-forma per i servizi resi nel mese di riferimento, contenenti tutti i dati indicati all'art. 6 delle Specifiche Tecniche;

2) entro un massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture pro-forma, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà il controllo delle somme da corrispondere ed autorizzerà per iscritto l'IMPRESA ad emettere la relativa fattura tramite l'emissione del **Certificato di pagamento** di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Le fatture **potranno pertanto essere emesse solo dopo tale autorizzazione** scritta da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, la quale **dovrà essere allegata alle fatture che l'IMPRESA invierà all'ENEA.**

Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del medesimo decreto.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

delle tasse.

L'IMPRESA emetterà fatture elettroniche intestate a:

ENEA - Unità Tecnica Antartide

Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma

e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio dell'Unità Tecnica Antartide (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: UNA00Y.

Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.

Le fatture dovranno indicare il riferimento contrattuale specifico:

Proposta n. ____/2021/UTA - CIG _____ - CUP del primo anno _____.

Il CUP per le annualità successive al 2021 verrà comunicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto non appena disponibile.

L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello "*split payment*".

Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative

previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

ART. 6 – PENALE

Si rinvia espressamente all'art. 10 delle Specifiche Tecniche.

ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
DELLE PRESTAZIONI**

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (_____) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento soltanto a conclusione delle attività e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Il certificato di ultimazione delle prestazioni è rilasciato secondo le modalità definite dall'art. 25 del D.M. n. 49/2018.

ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona del Dott. Gianluca Bianchi Fasani.

Il citato Responsabile si avvale del Direttore dell'esecuzione designato nella persona del _____; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute all'art. 26 del D.M. n. 49/2018.

Inoltre il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art. 20 del D.M. n. 49/2018.

L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano

tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA; curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.

Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo Rappresentante.

ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.

ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE

L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi

del proprio personale addetto alle attività e del ticket specialist, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni loro variazione.

Dovrà altresì essere comunicato il numero telefonico per le emergenze a disposizione dell'ENEA durante le ore di chiusura dell'Agenzia.

L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.

ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Prevvia autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 50% (*fino al 31 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021*) dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

A sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. , a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto altresì divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa ai suddetti obblighi, l'ENEA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ART. 18 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

In base a quanto stabilito dall'art. 3.4 delle Specifiche Tecniche, per le allocazioni alberghiere per le quali l'IMPRESA sia stata autorizzata dal RUP/REC ad operare in nome e per conto dell'ENEA, la relativa fatturazione sarà assoggettata al regime ordinario IVA con aliquota esposta al 10% (DPR 633/72 e s.m.i. - Testo Unico IVA-Tab. A - Parte III - Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta- Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%-N° 120).

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni

	richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto	
	sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave	
	ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento	
	delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	f) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e	

	contrattuali;	
	g) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	h) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	i) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	l) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	m) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	n) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	o) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	p) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	q) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	r) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.	
	In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite,	

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).

ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA

L'inizio delle attività e la prosecuzione delle stesse negli anni successivi al primo saranno subordinate all'assegnazione all'ENEA, dei fondi previsti dai Programmi Esecutivi Annuali (PEA) del Ministro dell'Università e della Ricerca per l'attuazione delle spedizioni italiane in Antartide negli anni 2021/22, 2022/23 e 2023/24; pertanto l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni dei suddetti contributi ministeriali che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere per l'ENEA.

ART. 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 23 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:

- 1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.
- 2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:
 - adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
 - espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito con L. 191/2004).

Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto _____, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23 e 27 del presente contratto.

....., lì

L'Impresa

Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge		
23 dicembre 1999 n. 488		
come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168		
(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)		
Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), la sottoscritta Elena Campana, in qualità di Responsabile dell'Unità Tecnica Antartide, relativamente al contratto per l'esecuzione di servizi di agenzia viaggio stipulato tra l'ENEA, nella persona della sottoscritta, e l'IMPRESA _____ nella persona del _____, dall'altro,		
DICHIARA		
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).		
Roma lì,		